



Ministero dello Sviluppo
Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione
e la Promozione degli Scambi



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE
STRAORDINARIA A FAVORE DEL MADE IN ITALY 2012 DEL PROGETTO
"Centro Tecnologico settore Agroalimentare in Marocco"

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito indicato come "Ministero" o "MiSE"), Codice Fiscale 80201310580, rappresentato dal dr. Pietro Celi, Direttore Generale per le Politiche d'Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso il Ministero, Viale Boston 25, 00144 Roma;

E

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Codice Fiscale 12020391004, rappresentata dal Direttore Generale, Dottor Roberto Luongo, nato a Napoli il 7 giugno 1958 e domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto, presso l'ICE-Agenzia Via le Liszt, 21 cap 00144 Roma

VISTI

- L'art. 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un apposito fondo per la realizzazione di azioni di sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *Made in Italy*;
- Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 maggio 2010, n. 703 che ha definito le modalità di gestione delle somme da destinare alla realizzazione di azioni di sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *Made in Italy*;
- Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2012, registrato presso la Corte dei Conti in data 18 febbraio 2013 al n. registro 2 foglio 171, che ha stanziato le risorse a disposizione del Piano di Promozione Straordinaria del *Made in Italy* 2012;
- L'Allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al punto precedente che individua nella linea di intervento A-1: Promozione in Paesi emergenti e in transizione;
- Il progetto dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane presentato con nota n. 409 dell'8.11.2013 (allegato A);
- Il budget di spesa (allegato B), lo schema di rendicontazione (allegato C) e la dichiarazione di cui all'allegato D alla presente Convenzione.

&



Ministero dello Sviluppo
Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione
e la Promozione degli Scambi



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1. Con la presente Convenzione l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane si impegna a realizzare, nell'ambito del Piano di Promozione Straordinaria del *Made in Italy* 2012, il progetto "*Centro Tecnologico agroalimentare in Marocco*" di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2012 richiamato in premessa;
2. Il Ministero si impegna a finanziare il progetto per un importo complessivo di € 300.000,00 (trecentomila/00) IVA inclusa;
3. Gli allegati alla presente Convenzione sono parte integrante della stessa.

Articolo 2 – Gestione

1. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa;
2. Nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane metterà in evidenza il ruolo svolto dal Ministero quale promotore e finanziatore dell'iniziativa, con particolare riferimento alle azioni di comunicazione;
3. Su richiesta del Ministero o su proposta dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, approvata dal Ministero, l'articolazione di ciascuna azione nonché la relativa ripartizione dei costi tra le singole iniziative e/o voci di spesa potranno subire modifiche, fermo restando l'ammontare complessivo dei costi;
4. Il Ministero si riserva il diritto di cancellazione dei progetti, fatti salvi i diritti dei terzi e il pagamento delle spese fino allora sostenute;
5. Alle iniziative possono aderire con proprie risorse - previa approvazione del Ministero - soggetti terzi, pubblici e privati;
6. Le spese generali, entro il valore massimo del 3% del costo del progetto, sono ammesse con rendicontazione forfettaria, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 21 dicembre 2012 citato nelle premesse;
7. Le spese per attività, anche in loco, di vigilanza e controllo da parte degli Organi del Ministero possono gravare fino ad una percentuale massima del 3% del costo approvato.



Ministero dello Sviluppo
Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione
e la Promozione degli Scambi



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Articolo 3 – Finanziamento

1. La dotazione finanziaria della presente Convenzione, a carico dello stanziamento iscritto nel Capitolo 7481 del bilancio del Ministero per l'anno 2012 di cui in premessa, ammonta complessivamente a € 300.000,00 (trecentomila/00).
2. A presentazione di idonea documentazione, debitamente datata e sottoscritta dal responsabile del progetto consistente in una relazione illustrativa delle attività realizzate e in una distinta delle spese sostenute, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane potrà richiedere, a stato avanzamento lavori, il pagamento di una o più quote, ciascuna non superiore al 30% del totale, fino alla concorrenza massima dell'80% del valore complessivo di € 300.000,00,00 (trecentomila/00).
3. A conclusione del progetto, l'erogazione del saldo sarà subordinata alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle modalità di esecuzione del progetto nonché di idonea rendicontazione contabile predisposta secondo lo schema di cui all'allegato C – parte integrante della presente Convenzione – che registri le spese sostenute in rapporto a quelle preventivate nell'allegato B, accompagnata dalle copie autenticate delle fatture e relative quietanze. Tale documentazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione che ne attesti la regolarità, secondo lo schema di cui all'allegato D.
4. Il Ministero, dopo aver verificato la documentazione presentata, approverà con decreto la rendicontazione e ordinerà di volta in volta il pagamento dei SAL o del saldo finale.
5. Ai sensi della normativa vigente, gli originali della documentazione dovranno essere conservati presso la sede dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per essere oggetto di controlli a campione.
6. I fondi saranno accreditati sul conto di Tesoreria centrale intestato all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane n. 25049.

Articolo 4 – Monitoraggio

1. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane assicura al Ministero un'informativa tempestiva e costante dello stato di avanzamento dei progetti, comunicando con cadenza trimestrale le iniziative realizzate e quelle di prossimo svolgimento nonché le eventuali criticità che comportino il ridimensionamento o la cancellazione delle iniziative;



Ministero dello Sviluppo
Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione
e la Promozione degli Scambi

ITA[®]

ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

2. Il Ministero può incaricare propri dipendenti di svolgere missioni ispettive, allo scopo di vagliare la rispondenza delle attività concordate alle modalità e agli obiettivi dei progetti che formano parte della presente Convenzione.

Articolo 5 - Termini di validità

1. La presente Convenzione, la cui validità decorre dal momento della sua sottoscrizione, è efficace a partire dalla sua registrazione da parte dell'Organo di Controllo.
2. Ai fini della realizzazione delle attività, la presente Convenzione, che potrà essere modificata e/o integrata d'intesa tra le Parti con atto scritto, è valida fino al 31 dicembre 2014, data entro cui le attività dovranno essere rendicontate e liquidate.

Roma, 4. XII, 2013

PER IL MINISTERO

Il Direttore Generale per le Politiche
d'Internazionalizzazione e la
Promozione degli Scambi

Pietro Celi

**PER L'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane**

Il Direttore Generale

Roberto Luongo